

SET INFORMATIVO MONOPATTINI ELETTRICI

Ed. 07_2026

Gentile cliente,
alleghiamo i seguenti documenti:
SET INFORMATIVO comprensivo di:

- a) DIP
- b) DIP AGGIUNTIVO R.C. AUTO
- c) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
- d) MODULO UNICO PRECONTRATTUALE

Il presente documento è stato redatto secondo le linee guida per i contratti chiari e comprensibili



Polizza R.C. AUTO Monopattini

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana con sede legale in Italia, Lungotevere Vittorio Gassman 22 - 00146 Roma. La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n. 2602 del 28/03/2008 ed è iscritta alla Sez. I – Albo Imprese IVASS n° 1.00040

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo, nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei Monopattini Elettrici per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula tariffaria "fissa con pejus".

La suddetta formula tariffaria prevede un premio assicurativo RC Auto che rimane costante. Tuttavia, in caso di sinistro con colpa, subisce un aumento percentuale fisso stabilito dal contratto.



Che cosa è assicurato?

✓ **Responsabilità Civile (R.C. Auto):** Danni causati a Terzi dalla circolazione del monopattino elettrico

La garanzia di Responsabilità Civile è prestata nei limiti del Massimale minimo di Legge per Sinistro e indipendentemente dal numero di persone coinvolte:

La Compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000 milioni di euro per i danni alla persona e di 1.300.000 milione di euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ Il conducente del monopattino responsabile del sinistro per i danni a persona e a cose;
- ✗ Il proprietario del monopattino, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di monopattino in leasing, per i danni a cose;
- ✗ Il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del monopattino, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di monopattino in leasing, per i danni a cose;
- ✗ I parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del monopattino, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per monopattino in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ Se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

L'Assicurazione non è operante:

- ! per i danni causati dalla circolazione del monopattino in Aree Aeroportuali;
- ! se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- ! Se il conducente non ha compiuto il quattordicesimo anno di età (14 anni);
- ! nel caso di monopattino guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanza stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186-187 del Codice della Strada;

! per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
! nel caso di partecipazione del monopattino a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
! in caso di dolo del conducente;

La Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati nei predetti casi ed in quelli in cui sia applicabile l'art. 144 (Azione diretta del danneggiato) del Codice delle Assicurazioni in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni derivanti dal contratto.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione copre in:

- ✓ Italia;
- ✓ Città del Vaticano;
- ✓ Repubblica di San Marino;
- ✓ Stati aderenti all'Unione Europea;
- ✓ Islanda;
- ✓ Liechtenstein;
- ✓ Norvegia;
- ✓ Principato di Monaco;
- ✓ Svizzera;
- ✓ Andorra;
- ✓ Serbia;
- ✓ Croazia.

L'assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che puoi richiedere insieme al certificato di assicurazione. L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.

Con riferimento all'estensione territoriale della garanzia assicurativa per la tutela legale (opzionale) si rinvia alle informazioni contrattuali complete fornite nelle condizioni di assicurazione.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il Contratto, devi rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sulle circostanze che possono influire sulla valutazione del Rischio. In corso di Contratto, devi comunicare qualsiasi cambiamento che comporti una modifica del Rischio assicurato.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione dell'Assicurazione e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di Rivalsa, totale o parziale, nei tuoi confronti per i danni pagati ai Terzi danneggiati.

In caso di Sinistro, la richiesta di risarcimento danni deve essere presentata:

- in caso di Sinistro R.C. Auto: all'Impresa di Assicurazione di controparte;
- in caso di Sinistro con veicolo non assicurato o non identificato: alla CONSAP (Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada);
- in caso di Sinistro avvenuto in Italia con Veicolo immatricolato in uno Stato Estero: all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.)



Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), deve essere pagato al rilascio della polizza. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite. Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario o postale, bancomat o carta di credito, mediante transazione protetta on line, denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è annuale ma la Compagnia può concedere il frazionamento del premio con le seguenti maggiorazioni: - semestrale: +5%. In tal caso le rate successive alla prima devono essere pagate entro le scadenze stabilite con il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento può essere effettuato tramite le modalità suindicate.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio è andato a buon fine, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza (fino alle ore 24). I contratti di durata inferiore all'anno – fino ad un periodo massimo di 6 mesi – scadono alle ore 24 del giorno stabilito. E' possibile sospendere il contratto: per tutta la durata della sospensione, il veicolo non ha copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla copertura assicurativa entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Il contratto non prevede la disdetta e si estingue alla sua naturale scadenza. Il contratto può essere risolto in qualsiasi momento per vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi hai diritto al rimborso della parte di premio Rca già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.



Assicurazione Responsabilità Civile Auto Monopattini
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Impresa: Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana

Prodotto: Monopattini Elettrici

Data ultimo aggiornamento: Luglio 2026

Il presente Documento Informativo Precontrattuale è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana

Sede Legale: Italia

Indirizzo: Lungotevere Vittorio Gassman 22 - 00146 Roma

Recapito telefonico: 0658781 – Sito internet: www.adir.it

Indirizzo email: info@adir.it

PEC: adir@pec.it

Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 26/11/1984 pubblicato sulla G.U. n. 357 del 31/12/1984 sup ord. N. 79 e Provv. ISVAP (ora IVASS) n. 2602 del 28/03/2008 su Bollettino ISVAP, anno III° n. 3 (Sez. I – Albo Imprese IVASS n° 1.00040).

Il Patrimonio netto di Le Assicurazioni di Roma è pari a 211,9 milioni di euro di cui 15,5 milioni di euro di fondo di garanzia statutario e 196,4 milioni di euro di riserve Patrimoniali.

L'indice di solvibilità (solvency ratio), che rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e l'ammontare dell'SCR, per l'anno 2024 è pari al 419,5%.

Il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari ad € 15.717.110,00.

I fondi propri ammissibili alla loro copertura sono pari ad € 227.616.258,00.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell'impresa www.adir.it nella sezione "Società Trasparente" > "Bilanci".

Al contratto si applica la legge Italiana

Prodotto: Monopattini Elettrici



Che cosa è assicurato?

Garanzia Responsabilità Civile Auto: opera nei limiti dei Massimali minimi di Legge indicati nella Scheda di Polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai consumatori, proprietari e utilizzatori di un monopattino elettrico, per adempiere all'obbligo di copertura assicurativa R.C. Auto. La Polizza copre i danni che il monopattino assicurato può causare ad altri durante la Circolazione.



Quali costi devo sostenere?

Non sono previsti costi aggiuntivi.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Per contattare l'Ufficio Reclami scrivi una e-mail all'indirizzo reclami@adir.it o invia una lettera a:
Le Assicurazioni di Roma - Ufficio Reclami – Lungotevere Vittorio Gassman 22 - 00146 Roma;
oppure puoi inviare un fax al numero 065878335.
Ricorda di specificare sempre il numero di polizza, il numero di preventivo o di sinistro.
Il termine massimo per il riscontro al reclamo è pari a 45 giorni.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo (obbligatorio)

Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

Mediazione (obbligatoria)

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

CONCILIAZIONE PARITETICA: ANIA ed alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni R.C. auto fino a 15.000€. Si può accedere alla conciliazione in caso di: omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla legge; rifiuto del risarcimento; accettazione a titolo di acconto dell'offerta risarcitoria. Per attivare la Conciliazione Paritetica basta rivolgersi ad una delle Associazioni che hanno aderito all'accordo indicate sul sito dell'Ania. (per maggiori informazioni vedi il sito internet www.adir.it nella sezione Sinistri - Cosa fare in caso di sinistro).

ARBITRATO IRRITUALE (Assicurazione Infortuni)

Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, sulla natura delle lesioni, sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dalle Condizioni Generali di assicurazione, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominato uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nella località più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri "opportunità", "accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin "ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Procedura FIN-NET: In caso di liti transfrontaliere, il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa

	di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro (dal 30 giugno 2015, per effetto del Regolamento 24/2008, entro 30 giorni) a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. L'AREA RISERVATA

TI CONSENTE, INOLTRE, DI EFFETTUARE IN AUTONOMIA LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO PREMIO, RICHIESTA DI SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale	Imposta sul Premio: R.C. Auto 12,50%

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO MONOPATTINI ELETTRICI

Edizione Luglio 2026

INDICE

Glossario	p. 4
-----------	------

SEZIONE I – NORME GENERALI

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	p. 9
Art. 2 – Altre Assicurazioni	p. 9
Art. 3 – Estensione territoriale	p. 9
Art. 4 – Pagamento del premio, perfezionamento del contratto e decorrenza delle garanzie	p. 10
Art. 4.1 – Invio documentazione e comunicazioni	p. 10
Art. 4.2 – Consegna e controllo documenti	p. 11
Art. 4.3 – Mancata consegna dei documenti	p. 11
Art. 4.4 – Diritto di ripensamento	p. 11
Art. 4.5 – Modalità di sottoscrizione del contratto	p. 12
Art. 5 – Adeguamento del premio e comunicazione al Contraente	p. 12
Art. 6 – Rinnovo del contratto	p. 12
Art. 7 – Contratto di durata inferiore all'anno	p. 12
Art. 8 - Alienazione del monopattino	p. 12
Art. 9 – Cessazione di rischio per furto del monopattino assicurata	p. 14
Art. 10 – Sospensione in corso di contratto	p. 14
Art. 11 – Foro competente	p. 15
Art. 12 – Oneri fiscali	p. 15
Art. 13 – Rinvio alle norme di legge	p.
15	

SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RC AUTO

CAPITOLO I – GARANZIA DI BASE	p. 16
Art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione	p. 16
Art. 1.2 – Duplicato del certificato di assicurazione	p. 16
Art. 1.3 – Attestazione dello stato di rischio	p. 16
Art. 1.4 – Classe di conversione universale (Provvedimento IVASS n. 72 del 16 Aprile 2018)	p. 18
CAPITOLO II – ESCLUSIONI	p. 22
Art. 2.1 – Esclusioni e rivalsa	p. 22

SEZIONE III – GESTIONE DELLE VERTENZE E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

CAPITOLO I – ASSICURAZIONE RC AUTO	p. 22
Art. 1.1 – Modalità per la denuncia di sinistri	p. 22
Art. 1.2 – Gestione delle vertenze	p. 22
Art. 1.3 – Procedure di risarcimento sinistri	p. 23
Art. 1.4 – Risarcimento in forma specifica	p. 23

GLOSSARIO

Termini assicurativi ed espressioni tecniche ai quali le Parti attribuiscono, nell'ambito del presente contratto, il significato qui precisato:

Accessorio: installazione stabilmente fissata al veicolo non rientrante nel novero degli "Accessori di serie" e degli "Optionals";

Accessorio di serie: installazione stabilmente fissata al veicolo e comunque costituente normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, comprese le apparecchiature audio – fono - visive;

Antifurto: impianto o sistema di protezione costituito da un insieme di apparecchiature elettriche, elettroniche o meccaniche atte ad impedire il furto del veicolo;

Audio-fono-visivi: apparecchiature elettriche ed elettroniche per la riproduzione audio-video, per la telefonia, per la localizzazione e navigazione stabilmente fissate al veicolo;

Assicurato: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie se operanti;

Assicurazione: il contratto di assicurazione, come definito dall'art.1882 del Codice Civile e/o la garanzia data con il contratto;

Assistenza: L'assicurazione di assistenza in sensi del Codice delle Assicurazioni, art. 175;

Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Attestazione o Attestato (Attestazione sullo stato del rischio): documento elettronico che certifica la storia assicurativa del veicolo. E' una sorta di "Curriculum" che le Compagnie acquisiscono dalla Banca Dati degli Attestati di rischio al fine di conoscere il "rischio" che devono assicurare.

Atto Vandalico: azione fine a sé stessa, non pianificata, volta al danneggiamento, deturpamento o imbrattamento del veicolo;

Avente Diritto: La persona fisica o giuridica che ha diritto all'attestato di rischio (il Contraente, oppure, se persona diversa da quest'ultimo, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario nel caso di locazione finanziaria).

Azione del fulmine: l'effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera;

Banca dati degli attestati di rischio: la banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio;

Banca dati Sita (Sistema Integrato Targhe assicurate): la banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari per dimostrare la copertura assicurativa del veicolo oggetto di contratto.

Beneficiario: la persona cui spetta la prestazione pattuita;

Bonus Malus (B/M): formula tariffaria che prevede maggiorazioni o riduzioni di premio in presenza o assenza di sinistri.

Capitale assicurato: la somma indicata in polizza all'atto della stipula che rappresenta il limite massimo di indennizzo, compresi accessori di serie, "optionals" ed IVA. L'IVA per i soggetti di imposta cui ne è consentita la detrazione, non è rimborsabile;

Carta Verde: certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione del veicolo negli Stati esteri in essa indicati;

Carrozzeria Convenzionata: officina o centro convenzionato con la Compagnia;

Cessazione del rischio: vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo;

Classe di merito aziendale (interna): categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola impresa e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischio della garanzia prestata;

Classe di merito CU: Categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall'IVASS, con proprio Provvedimento, che tutte le imprese devono indicare nell'attestato di rischio accanto alla classe di merito aziendale a fini di confrontabilità delle offerte assicurative r. c. auto;

Codice della Strada: decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni;

Codice delle Assicurazioni: decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, e successive modifiche, e relativi Regolamenti di attuazione;

Conciliazione Paritetica: procedura prevista dall'Accordo Ania-Associazione dei Consumatori dd. 19 marzo 2012.

Consap: Ente gestore della Stanza di Compensazione – Via Yser, 14 – 00198 Roma;

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;

Contravvenzione: Reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La Contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. ***Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per Contravvenzioni dell'Assicurato.***

Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.

Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

Danni materiali e diretti: danni relativi alla materialità del bene assicurato che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito;

Degrado: la riduzione che viene applicata per effetto di uso e vetustà del veicolo sul costo delle parti asportate e/o danneggiate in conseguenza del sinistro;

Delitto colposo: colposo o contro l'intenzione, il Reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il Reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Denuncia di Sinistro: comunicazione scritta dell'accadimento di un evento che interessi la copertura assicurativa.

Documenti di Assicurazione: certificato di assicurazione, carta verde e polizza.

Diritto di surroga: diritto di recuperare quanto erogato a titolo di risarcimento nei confronti del terzo responsabile (art. 1916 del Codice Civile);

Esplosione: la conseguenza di sviluppo di gas o vapori ad elevata temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga velocemente;

Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il Fatto Illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al Fatto Illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Franchigia: la parte di indennizzo, contrattualmente pattuita, che l'Assicurato tiene a suo carico per ogni sinistro;

Franchigia per Garanzia Infortunio del Conducente: percentuale che viene detratta dal punteggio di invalidità permanente accertata in sede medico legale, al momento del calcolo dell'indennizzo dovuto a seguito di infortunio.

Furto: la sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene;

Garanzia: la Garanzia assicurativa per la quale, in caso di Sinistro, si procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo Premio.

Guasto: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali;

Compagnia: Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana (in forma abbreviata AdiR);

Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del Reato contestato.

Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi;

Incidente: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;

Indennizzo: la somma dovuta dalla compagnia in caso di sinistro ai sensi delle Condizioni di Polizza;

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

Invalidità Permanente: perdita o riduzione definitiva ed irreversibile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale, 21 00187 Roma;

Locatario: utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità sono indicate sulla carta di circolazione;

Massimali: le somme sino a concorrenza delle quali la compagnia presta l'assicurazione;

Monopattino Elettrico: Veicolo a due assi, con un solo motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kw, dotato di segnalatore acustico, destinato alla mobilità individuale, privo di sedile, con manubrio per la guida. Il Monopattino elettrico deve essere inoltre dotato di un regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di velocità previsti dalla normativa vigente e della marcatura CE.

Optional: installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;

Pejus: formula tariffaria che prevede maggiorazioni di premio in caso di sinistri;

Periodo di osservazione: periodo contrattuale osservato dalla compagnia ai fini della rilevazione dei sinistri per applicazione delle specifiche formule tariffarie;

Polizza/Contratto: il documento contrattuale sottoscritto, integrato dalle condizioni riportate nel presente libretto, che regola e disciplina i rapporti tra le Parti;

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico;

Premio: il corrispettivo dovuto dal Contraente alla compagnia per la cessione del rischio;

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte della compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro;

Proprietario: il proprietario del veicolo identificato in polizza;

Rapina: la sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene;

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di Reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "Delitto colposo" e "Delitto doloso").

Responsabilità Paritaria: è la responsabilità, in caso di sinistro da circolazione, attribuita in pari misura a tutti i conducenti coinvolti;

Responsabilità Principale: è la responsabilità, in caso di sinistro da circolazione attribuita in maniera prevalente ad uno solo dei conducenti coinvolti;

Richiesta Danni: comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge art. 148 (procedura di Risarcimento) e art. 149 (Risarcimento Diretto) del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il Risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale;

Rinnovo: possibilità di prosecuzione del rapporto assicurativo, riferito al contratto giunto a scadenza annua;

Risarcimento: l'importo dovuto dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di Sinistro;

Risarcimento Diretto: procedura per ottenere il Risarcimento dei danni subiti in un sinistro RCA direttamente dalla Compagnia invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile;

Risarcimento in forma specifica: ripristino del veicolo nello stato antecedente all'accadimento del sinistro mediante riparazioni e/o sostituzioni dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi tramite l'intervento di una carrozzeria convenzionata con la compagnia;

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;

Rivalsa: diritto che ha la compagnia di recuperare nei confronti del Contraente o dei titolari dell'interesse assicurato, le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al risarcimento del danno.

Scoperto: la percentuale di indennizzo, contrattualmente pattuita, che l'Assicurato tiene a suo carico per ogni sinistro;

Scoppio: repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo per eccesso di pressione non dovuto ad esplosione;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Tariffa: le condizioni di premio alle quali la compagnia presta le sue garanzie;

Sinistro Unico: l'evento dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati;

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Valore a nuovo: la valutazione del danno senza tenere conto del degrado;

Valore commerciale: il valore del veicolo al momento del sinistro, convenzionalmente riferito alla quotazione massima di "Infobike" di Quattroruote, compresi eventuali accessori di serie ed "optionals";

Veicolo: mezzo meccanico di trasporto azionato da motore destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada. Si considerano parti integranti del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione purché incorporati o fissi. Sono esclusi gli apparecchi audio-fono-visivi, eccettuati quelli costituenti dotazione originale del veicolo all'atto della vendita ed installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla Concessionaria, come risulta dal Listino ufficiale della Casa Costruttrice.

SEZIONE I – NORME GENERALI (Comuni per tutte le garanzie)

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il Contraente o l'Assicurato, in fase di stipula del contratto, deve rendere le dichiarazioni richieste in maniera assolutamente esatta. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato in merito ai dati che contribuiscono a determinare il premio di polizza o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla copertura o comunque dar luogo agli effetti di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

A titolo di esempio, tali dichiarazioni potrebbero riguardare il luogo di residenza del proprietario/assicurato (comune, provincia) o caratteristiche tecniche del veicolo (alimentazione).

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Compagnia ogni variazione dei dati inizialmente dichiarati e comunque ogni mutamento che possa comportare un aggravamento del rischio. In tal caso, ai sensi dell'art. 1898 c.c., la Compagnia medesima si riserva il diritto di recedere dal contratto entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione dell'aggravamento o ne ha avuto in altro modo conoscenza. In deroga alla previsione di legge il recesso avrà sempre effetto dopo quindici giorni dalla data della sua comunicazione; la Compagnia, tuttavia, al fine di consentire al Contraente di evitarne gli effetti e mantenere in vita il contratto, potrà proporre al Contraente medesimo di pagare un'integrazione di premio ragguagliata alla nuova ed effettiva situazione di rischio. Il pagamento di tale integrazione, da effettuarsi entro il medesimo termine di quindici giorni, farà venir meno ogni effetto del recesso già comunicato.

Nel caso in cui un sinistro si sia verificato prima dell'efficacia del recesso, le prestazioni dovute dall'assicuratore, in conformità a quanto stabilito all'art. 1898 del Codice Civile, potranno essere, a seconda dei casi, ridotte o negate. Relativamente alla sola garanzia RCA, rimangono salvi i diritti dei terzi; la Compagnia ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato per il recupero dei risarcimenti erogati a favore di questi ultimi, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione (art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private).

Art. 2 – Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile, devono comunicare per iscritto alla compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

In caso di sinistro, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, devono esserne avvisati tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3- Estensione territoriale

L'assicurazione vale, per le garanzie attivate, per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano sbarrate. La compagnia è tenuta a rilasciare la Carta Verde dietro semplice richiesta del Contraente.

Per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria RCA, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l'art. 1901 2° comma del Codice Civile, la compagnia risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è stata rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla compagnia; la compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Restano ferme le esclusioni previste dalle condizioni specifiche delle garanzie attivate.

Art. 4- Pagamento del premio, perfezionamento del contratto e decorrenza delle garanzie

Il premio è annuale ed è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa e riportati in Polizza. È facoltà della Compagnia concedere il frazionamento del premio.

Le Assicurazioni di Roma provvede, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 209/2005, a verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal Contraente in sede di preventivo.

Tali verifiche vengono eseguite, principalmente, tramite consultazione delle Banche-Dati pubbliche e private, anche ai sensi dell'art. 134 comma 2 del D.Lgs. 209/2005. Le Assicurazioni di Roma acquisisce, ai sensi del regolamento IVASS n. 9/2015, direttamente dalla Banca dati elettronica degli attestati tutte le informazioni relative all'attestazione dello stato del rischio. Laddove le dichiarazioni rese in preventivo non dovessero trovare piena conferma dalle informazioni fornite dalla predetta Banca dati, Le Assicurazioni di Roma potrà richiedere al Contraente l'invio diretto dei documenti. In tal caso, non verrà consentita la stipula del contratto sino alla regolarizzazione della posizione, ferme restando le tempistiche tecniche necessarie per le complesse attività antifrode, cui oggi le compagnie assicurative sono tenute per legge. Nel caso in cui i dati richiesti in preventivo (diversi dalla targa e dalla data di nascita del proprietario del veicolo) siano invece acquisiti da Le Assicurazioni di Roma tramite "Preventivo Le Assicurazioni di Roma" e quindi direttamente dalle banche dati, sarà il Contraente a doverne verificare l'esattezza e ad attivarsi affinché eventuali divergenze possano essere regolarizzate.

Salvo non emergano elementi di anomalia a seguito della disamina della documentazione, Le Assicurazioni di Roma, verificato il pagamento, provvede a comunicare la copertura assicurativa alla banca dati Sita (Sistema Integrato Targhe assicurate) e ad avvisare il Contraente che il veicolo oggetto del contratto ha copertura assicurativa valida. Il certificato di assicurazione è inviato secondo le modalità scelte dal Contraente.

In ogni caso il contratto si intende perfezionato solo con il pagamento del premio da parte del Contraente.

Le modalità di pagamento previste sono:

- in agenzia di Direzione: bancomat, carta di credito, contanti fino al massimo stabilito dalle norme vigenti;
- a distanza: tramite bollettino di C/C postale, bonifico bancario o postale, carta di credito mediante transazione protetta on line.

La copertura ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza come data di decorrenza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; in caso contrario ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Il pagamento del premio tramite bollettino di C/C postale, bonifico bancario o postale viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine dello stesso.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se è concesso il frazionamento.

Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore 00,00 del giorno indicato sul documento indipendentemente dall'ora di rilascio della stessa.

Le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della compagnia, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

E' possibile pagare le rate di premio infrannuali entro e non oltre il giorno di scadenza annuale contrattualmente previsto; oltre tale data, non sarà più possibile effettuare il pagamento, con conseguente perdita della classe di merito CU acquisita.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

Art. 4.1 – Invio documentazione e comunicazioni

La documentazione e le comunicazioni contrattuali sono redatte da Le Assicurazioni di Roma in lingua italiana e possono essere trasmesse dalla compagnia al Contraente (e viceversa) tramite posta elettronica o spedizione postale a seconda della modalità scelta dal contraente. Le Assicurazioni di Roma provvederà ad inviare la corrispondenza nella modalità prescelta obbligandosi a modificarla su semplice richiesta del

Contraente. Nel caso in cui il contratto preveda la Carta Verde il metodo di invio è sempre tramite spedizione postale.

Art. 4.2 – Consegna e controllo documenti

Come indicato al precedente Art. 4, Le Assicurazioni di Roma, ai fini della stipula del contratto e nell'ambito delle verifiche precontrattuali di cui all'art. 132 del Codice delle Assicurazioni, potrebbe richiedere al Contraente l'invio della documentazione necessaria alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di preventivo. Potranno, in particolare ed a titolo esemplificativo, essere richiesti:

- **copia del libretto di circolazione aggiornato con eventuale passaggio di proprietà;**
- **eventuali dichiarazioni ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civ.;**
- **ulteriore documentazione**

Il contraente potrà richiedere a Le Assicurazioni di Roma la rivalutazione della classe di merito assegnata previa rettifica o aggiornamento delle risultanze pubblicate sulla banca dati di riferimento.

Qualora all'atto della stipula del contratto l'attestazione dello stato di rischio non risulti presente nella banca dati, Le Assicurazioni di Roma acquisisce direttamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

A seguito del perfezionamento del contratto, il Contraente è in ogni caso tenuto ad inviare a Le Assicurazioni di Roma la scheda di polizza firmata, tramite le modalità indicate al precedente Art. 4.1.

Art. 4.3 – Mancata consegna dei documenti

Nel caso in cui il Contraente non provveda ad inviare i documenti eventualmente richiesti nel precedente articolo 4.2, il contratto potrà essere assegnato alla classe 18 di Bonus/Malus, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.

Art. 4.4 – Recesso del Contratto su richiesta del Contraente (diritto di ripensamento).

Qualora il contratto sia concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente, sempreché il contratto stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 209/2005, non sia vincolato a favore di terzi e non si sia verificato alcun sinistro relativo alla garanzia obbligatoria RCA, può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 67-duodecies del Codice del Consumo.

Per esercitare tale diritto, il Contraente deve:

1. **Comunicare la propria volontà di recedere entro 14 giorni dal pagamento del premio**, inviando a Le Assicurazioni di Roma, entro il medesimo termine, la richiesta di ripensamento tramite l'Area Riservata, mediante download, compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo. In alternativa, il modulo può essere richiesto all'Ufficio Gerenza all'indirizzo e-mail gerenza@adir.it. Alla richiesta devono essere allegati i documenti assicurativi e, qualora ricevuta in formato cartaceo, la Carta Verde, nonché copia di un documento di identità in corso di validità.
2. **Impegnarsi a non utilizzare i documenti assicurativi** e, ove necessario, a distruggerli o restituirli all'Impresa (contratto, certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione). In caso di utilizzo improprio della documentazione assicurativa, l'Impresa si riserva il diritto di esercitare rivalsa nei confronti del Contraente per le somme eventualmente corrisposte ai terzi danneggiati.

L'esercizio del diritto di ripensamento, ove consentito, comporta il rimborso del premio versato secondo le seguenti modalità:

- **Recesso esercitato prima della decorrenza del contratto:** l'Impresa rimborsa integralmente il premio corrisposto, comprensivo di imposte e contributi.
- **Recesso esercitato dopo la decorrenza del contratto:** ricevuta la documentazione richiesta, l'Impresa provvede al rimborso della quota di premio non goduta, al netto di imposte e contributi, trattenendo la parte di premio relativa al periodo durante il quale il contratto ha avuto efficacia, dalla data di decorrenza indicata in polizza fino alle ore 24:00 del giorno attestato dall'Impresa mediante apposita appendice di recesso. Qualora, prima dell'esercizio del diritto di ripensamento, si sia verificato un sinistro relativo a garanzie dirette

non obbligatorie (a titolo esemplificativo: Incendio e Furto, Kasko, Collisione, Infortuni o altre garanzie accessorie), il premio corrisposto per tali garanzie non sarà rimborsato.

Art. 4.5 – Modalità di sottoscrizione del Contratto

Il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, deve firmarla e restituirla a Le Assicurazioni di Roma mediante email all'indirizzo gerenza@adir.it od a mezzo posta all'indirizzo Le Assicurazioni di Roma Ufficio Gerenza, Lungotevere Vittorio Gassman 22 - 00146 Roma, entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto, per gli acquisti on line. Per gli acquisti in sede, la verifica dell'esattezza dei dati deve essere contestuale alla firma. E' onere del Contraente condividere con l'intestatario al P.R.A. del veicolo, se soggetto diverso, l'informativa Privacy, come da Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

Art. 5 – Adeguamento del premio e comunicazioni al Contraente

La compagnia, 30 giorni prima della scadenza annuale, invia al Contraente, una comunicazione scritta con l'indicazione del nuovo premio annuo di polizza che sarà applicato in caso di rinnovo.

Tale premio sarà determinato sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisite, o modificate su richiesta del Contraente, applicando alle garanzie di polizza la tariffa e le condizioni in vigore al momento della scadenza annuale, tenendo conto dell'evoluzione della classe di bonus/malus e del valore commerciale a quella data attribuito al veicolo da Quattroruote.

Informazioni dettagliate sulla composizione del premio saranno fornite al Contraente per via telefonica o direttamente presso la Sede della compagnia.

Art. 6 – Rinnovo del contratto

Salvo quanto previsto dall'art. 5, il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in polizza **senza necessità di disdetta**; tuttavia la compagnia ne garantisce l'operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa Compagnia a copertura del medesimo rischio. Il contraente può rinnovare il contratto manifestando la propria volontà in tal senso mediante il pagamento del nuovo premio propostogli dalla compagnia.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

Art. 7 – Contratto di durata inferiore all'anno

I contratti di durata inferiore all'anno – fino ad un periodo massimo di 6 mesi - scadono alle ore 24 del giorno stabilito e la garanzia assicurativa cessa dallo stesso giorno.

E' esclusa la sospensione e qualsiasi variazione salvo reimmatricolazione del veicolo, e trasferimento della residenza o sede legale da comprovare con idonea documentazione.

Art. 8 – Alienazione del monopattino

L'alienazione del monopattino per:

- vendita o consegna in conto vendita attestata dal concessionario per presa in carico;
- cessazione del rischio (art. 103 del Codice della strada) o esportazione definitiva con restituzione della carta di circolazione e targa di immatricolazione attestata dal P.R.A.;
- distruzione o demolizione attestata da centro di raccolta autorizzato (Decreto legislativo n. 22 del 5.2.1997) o da concessionario o casa costruttrice con dichiarazione di consegna per demolizione;

comporta le seguenti opzioni, previa riconsegna del certificato di assicurazione e della carta verde e previa consegna di documentazione attestante l'alienazione:

A) Cessione del contratto di assicurazione (solo in caso di vendita del veicolo):

In caso di trasferimento di proprietà del monopattino con cessione del contratto il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla compagnia e, in qualità di cedente, è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione.

La compagnia prende atto della cessione mediante emissione di nuovo documento, con eventuale conguaglio di premio in base alla tariffa applicata al contratto ceduto e rilascia il nuovo certificato/quietanza di assicurazione.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza senza rilascio dell'attestazione dello stato del rischio.

B) Trasferimento del contratto su altro veicolo del proprietario, del coniuge convivente, di persona unita civilmente o convivente di fatto:

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società il trasferimento di proprietà del veicolo fornendone idonea documentazione e restituendo all'Agenzia di Direzione il Certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde.

Qualora il cedente, in caso di vendita o consegna in conto vendita, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo, di sua proprietà, del coniuge convivente, di persona unita civilmente o convivente di fatto, la compagnia prenderà atto del trasferimento delle garanzie, rilascerà un nuovo contratto con certificato di assicurazione e procederà all'eventuale conguaglio di premio in base alla tariffa applicabile al nuovo veicolo assicurato ed alle garanzie attivate.

Nel caso in cui la consegna in conto vendita non vada a buon fine il monopattino invenduto potrà essere nuovamente assicurata dal proprietario con l'applicazione della stessa classe di merito.

Se il nuovo veicolo è cointestato con le figure suddette, verrà applicata la tariffa relativa al proprietario di maggior rischio.

In caso di veicolo intestato diversamente da come suesposto, il trasferimento del contratto non è consentito e lo stesso si risolve come previsto al successivo punto C).

C) Risoluzione del contratto:

Se non si verifica il caso A) o il caso B), il contratto si risolve a partire dal giorno di restituzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale Carta Verde (**è esclusa la semplice consegna in conto vendita, per la quale non è prevista la risoluzione del contratto**). Resta salva l'eventuale richiesta di sospensione prevista dal successivo art. 10. La compagnia rimborserà il solo premio RCA pagato e non goduto, al netto delle imposte, calcolato in 1/360 del premio annuo per ogni giorno di copertura residua a partire dalla data di restituzione dei documenti.

Art. 8.1 – Trasferimento/acquisizione classe di merito su altro veicolo di proprietà qualora l'intestatario sia persona fisica (Art. 134, comma 4 bis Codice Assicurazioni Private).

L'attestazione sullo stato del rischio di un veicolo già assicurato, può essere utilizzata per trasferirne la classe CU conseguita, sia su una polizza di nuova stipulazione, relativa ad un ulteriore veicolo acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un familiare stabilmente convivente, sia su una polizza in rinnovo-proroga annuale.

In entrambi i predetti casi (polizza nuova e/o in rinnovo-proroga), il trasferimento/acquisizione della classe di merito opera anche fra veicoli di diversa tipologia, ad esempio da motociclo su autovettura e viceversa.

Polizza di nuova stipulazione (acquisto di ulteriore veicolo):

Il nuovo contratto da stipulare a seguito dell'acquisto di un ulteriore veicolo è assegnato alla classe CU conseguita da altro veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso, se soddisfatti i seguenti requisiti:

- l'ulteriore veicolo da assicurare è di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura al P.R.A.);
- il proprietario di entrambi i veicoli è persona fisica;
- il contratto che trasferisce la classe è regolarmente in vigore al momento della stipulazione della nuova polizza.

Polizza in rinnovo/proroga:

La polizza in rinnovo/proroga annuale è assegnata alla classe CU conseguita da altro veicolo già assicurato se:

- negli ultimi 5 anni, escluso quello in corso, come risulta dalla propria attestazione, la polizza in rinnovo-proroga è indenne da sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria.

Pertanto, verranno considerati validi solo gli attestati che riportano, per le annualità indicate, la dicitura:

“00 sinistri pagati”. Non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali l'Attestato di Rischio, riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile);

- il contratto che trasferisce la classe è regolarmente in vigore al momento del trasferimento della classe;

- il proprietario di entrambi i veicoli è persona fisica.

Art. 9 – Cessazione di rischio per furto del monopattino assicurato

In caso di furto del monopattino il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla compagnia fornendo la denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Il contratto relativo al monopattino rubato si risolve a partire dalle ore 24 del giorno della presentazione della denuncia alle Autorità.

la compagnia restituisce, al netto delle imposte, la sola parte di premio RCA pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua a partire dalle ore 24 del giorno della presentazione della denuncia di furto alle Autorità competenti.

Art. 10- Sospensione in corso di contratto

Premesso che, sulla base di quanto disposto dal D.lgs n. 184 del 22 Novembre 2023, tutti i veicoli a motore devono essere assicurati per la responsabilità civile, anche se non circolano o sono parcheggiati in aree private chiuse, il Contraente, in deroga a quanto disposto dall'articolo 122, comma 1, del Codice delle Assicurazioni e dall'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha facoltà di chiedere la sospensione della garanzia in corso di contratto tranne nei casi di:

- furto del veicolo;
- contratti di durata inferiore all'anno.

La sospensione ha effetto su tutte le garanzie previste dal contratto che rimangono non operanti per tutta la durata della sospensione.

La sospensione va richiesta tramite una formale comunicazione all'impresa di assicurazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445., corredata da copia di un valido documento di identità, e avrà decorrenza dalla data di registrazione della sospensione stessa nella banca dati dei veicoli immatricolati ed assicurati, gestita dalla Motorizzazione (di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico - MISE 9 agosto 2013, n. 110).

All'atto della richiesta di sospensione l'Impresa rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente, ed invia allo stesso una comunicazione di conferma dell'avvenuta sospensione.

La sospensione può essere effettuata, senza integrazione di premio, fino al giorno precedente quello di scadenza del certificato assicurativo in corso.

Nel caso di richiesta di sospensione in coincidenza o successivamente alla data di scadenza del periodo assicurativo, si dovrà procedere all'incasso della rata prima dell'emissione dell'appendice di sospensione.

Il termine della sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere stabilito con unica sospensione della durata pari a 10 mesi continuativi o può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a 10 mesi, rispetto all'annualità (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico).

In caso di riattivazione, il termine massimo di 10 mesi di sospensione si interrompe, pertanto la polizza riattivata non potrà più essere sospesa.

Raggiunta la scadenza contrattuale, in caso di rinnovo, l'assicurato potrà esercitare nuovamente la facoltà di sospensione delle garanzie, sempre per un massimo di 10 mesi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico).

Allo scadere del termine massimo previsto per la sospensione, se il Contraente non manifesta la volontà di riattivare il contratto, lo stesso si estingue e la classe di merito non sarà più usufruibile.

Nel caso in cui il veicolo di cui si è chiesta la sospensione sia successivamente venduto, cessato dal rischio o demolito, il contratto può essere riattivato su altro veicolo della stessa tipologia, appartenente allo stesso proprietario, al coniuge convivente, alla persona con lui unita civilmente o convivente di fatto, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuta alienazione.

La riattivazione avviene applicando la tariffa vigente al momento, prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione, purché la stessa abbia avuto durata maggiore di 3 mesi; sul nuovo premio relativo al periodo di tempo intercorrente tra la riattivazione e la prima scadenza di rata, si imputa a favore del Contraente il premio pagato e non goduto (al netto delle imposte).

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza;

Qualora il Contraente, successivamente alla sospensione, presenti documentazione comprovante l'alienazione del veicolo, la compagnia provvederà a restituire al Contraente stesso il solo premio RCA pagato e non goduto al netto

delle imposte, in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dalla data della alienazione. La richiesta di cessazione della polizza sospesa, non può, in ogni caso, essere resa valida oltre il termine della scadenza del primo periodo assicurativo utile inizialmente previsto.

Nel periodo di sospensione eventuali DANNI relativi alla Garanzia RCA saranno risarcibili dal Fondo Garanzie Vittime della Strada.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi.

Art. 11 – Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto, ovvero quello del luogo di residenza o sede dell'attore, ovvero quello del luogo ove ha sede la compagnia.

Art. 12-- Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13-- Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

SEZIONE II: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RC AUTO**CAPITOLO I – GARANZIA DI BASE****Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Compagnia si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, sono eventualmente dovute a titolo di Risarcimento dei danni involontariamente arrecati a Terzi, dalla Circolazione del Monopattino elettrico descritto nella Scheda di Polizza.

La garanzia R.C. Auto copre i danni causati dalla Circolazione a prescindere dall'area in cui il Monopattino elettrico è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

La Polizza è stipulata in forma "tariffa fissa con pejus" che prevede:

- Qualora il contratto venga stipulato con la presente formula tariffaria, il premio stabilito in polizza non è soggetto alle variazioni della classe di merito.
Tuttavia, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà soggetto a una maggiorazione percentuale fissa (Pejus) in base al numero di sinistri con responsabilità principale pagati o riservati durante il periodo di osservazione, come di seguito specificato:
 - ✓ 1 sinistro: maggiorazione del 15% sul premio di rinnovo;
 - ✓ 2 o più sinistri: maggiorazione del 30% sul premio di rinnovo;La maggiorazione applicata cesserà i suoi effetti alla scadenza dell'annualità per la quale è stata applicata, a condizione che nel nuovo periodo di osservazione non si verifichino ulteriori sinistri.

Art. 1.2 - Duplicato del certificato di assicurazione

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, la compagnia provvederà, previa restituzione di quelli da sostituire, al rilascio dei duplicati.

Nel caso di furto o smarrimento, il Contraente deve esibire la denuncia resa all'Autorità preposta o, in mancanza, presentare una dichiarazione relativa all'evento accaduto.

Art. 1.3 - Attestazione dello stato di rischio

Indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto contrattuale, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, la compagnia mette a disposizione del Contraente o, su richiesta, del Proprietario o locatario in caso di leasing, in via telematica nell'apposita area del sito internet, un'attestazione che contiene, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 Maggio 2015:

- a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, determinata secondo le regole dell'Impresa (Art. 4 del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 Aprile 2018), nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, determinate secondo le regole previste dalla Tabella 1 del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 Aprile 2018, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio

applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di 4 anni di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;

- i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
- k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.

Inoltre, in virtù della pubblicazione del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 Aprile 2018 recanti modifiche al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, l'attestazione sullo stato di rischio deve contenere, con riferimento agli attestati di rischio elaborati dal 1° giugno 2018, relativi ai contratti di durata annuale in scadenza dal 1° agosto 2018 e con riferimento ai contratti di durata temporanea le predette disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2019:

- a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto;
- i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- j) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- k) Il codice Identificativo Univoco del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1, del presente Regolamento, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio";
- l) Il codice Identificativo Univoco del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1, del presente Regolamento, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.

Infine, dal 1° gennaio 2019 viene modificata la lettera i) con il seguente testo:

- i) una tabella di sinistrosità pregressa riportante l'indicazione del numero dei sinistri pagati anche a titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 la tabella sarà progressivamente integrata annualmente con indicazione di

un'annualità in più, fino a raggiungere il decennio.

La Compagnia, per il primo anno dall'entrata in vigore del Provvedimento n. 72, in occasione della scadenza della polizza, contestualmente alla consegna dell'attestato di rischio e secondo le modalità di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, comunica ai contraenti le modifiche alle disposizioni previgenti contenute nel Provvedimento n.72.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione è rilasciata dalla delegataria.

La compagnia non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- contratti ceduti per vendita del veicolo.

In caso di furto o alienazione del veicolo la compagnia rilascia l'attestazione solo se è concluso il periodo di osservazione di cui alle Condizioni Tariffarie.

In caso di smarrimento, deterioramento o mancato recapito la compagnia, su richiesta, rilascerà il duplicato senza aggravio di costi.

Validità dell'attestazione (Art. 5 del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 Aprile 2018):

L'attestazione dello stato del rischio è valida 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, in conformità a quanto previsto dall'Art. 8 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015. La stessa validità si applica anche in caso di cessazione del rischio assicurato (anche per furto, vendita o rottamazione), sospensione o mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal Contraente o dal proprietario del veicolo, che attesti, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del codice civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del contratto, o di aver stipulato una polizza di durata temporanea.

Nei casi in cui il Contraente dichiari di aver circolato, o la compagnia ne venga comunque a conoscenza attraverso controlli tramite le Banche Dati nazionali, l'attestazione perderà la sua validità, e la compagnia emetterà nuovo contratto in classe di merito CU 18.

Art. 1.4 - Classe di conversione universale (Provvedimento IVASS n. 72 del 16 Aprile 2018)

a) nel caso di veicolo precedentemente assicurato da altra Compagnia, il contratto è assegnato alla Classe di Conversione Universale indicata nell'attestazione dello stato di rischio.

Per le annualità successive a quella di acquisizione, nell'attestazione dello stato del rischio è indicata sia la classe di merito interna della Compagnia, ove prevista, sia la classe di CU.

I criteri di attribuzione della Classe CU per l'annualità successiva, determinata sulla base della sinistrosità registrata ai sensi degli Artt. 2 e 3 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 Maggio 2015, per tutte le forme tariffarie, sono riportati nella seguente Tabella 1.

Tabella 1
(Criteri di attribuzione della classe di CU)

Classe di Provenienza	Classe di Assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	oltre 3 sinistri
01	1	3	6	9	12
02	1	4	7	10	13
03	2	5	8	11	14
04	3	6	9	12	15
05	4	7	10	13	16
06	5	8	11	14	17

07	6	9	12	15	18
08	7	10	13	16	18
09	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Per ogni singolo sinistro, causato esclusivamente dal veicolo di diversa tipologia rispetto a quello di riferimento, che ha beneficiato della classe di merito più favorevole, il cui indennizzo superi la soglia di € 5.000,00, le classi di assegnazione della presente tabella verranno aumentate di ulteriori 3 classi di merito.

b) il contratto è assegnato alla classe di merito 14 nel caso di veicolo immatricolato per la prima volta al pubblico registro automobilistico o assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico o, nel caso di ciclomotori privi di targa propria e di certificato di circolazione appena acquistati;

c) il contratto è assegnato alla classe di merito più favorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato, purché l'attestato di rischio sia stato emesso da non più di 12 mesi rispetto alla decorrenza del nuovo contratto, e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto, nei seguenti casi:

- in caso di stipula di un nuovo contratto, relativo ad un ulteriore veicolo anche di diversa tipologia, acquistato da persona fisica titolare di altra polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente nel suo nucleo familiare (condizione da provare mediante consegna dello stato di famiglia od autocertificazione);
- ***in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, ma solo al momento della scadenza contrattuale, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni (5 anni senza sinistri + anno in corso), sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, di veicoli anche di diversa tipologia, intestati a persona fisica titolare di altra polizza assicurativa o ad un componente stabilmente convivente nel suo nucleo familiare***
(condizione da provare mediante consegna dello stato di famiglia o autocertificazioni)

Nel caso di esistenza di più di un veicolo nel nucleo familiare, si prenderà come riferimento la migliore delle classi di merito risultanti.

Resta inteso, in caso di sinistro, quanto disposto dall'art. 1 della Sezione I – Norme generali.

Inoltre, sulla base di quanto disposto dal comma 4-ter.2 dell'art. 134 del Codice delle Assicurazioni, al verificarsi di un sinistro causato in via esclusiva o principale dal veicolo esclusivamente di diversa tipologia, collocato nella classe di merito più favorevole, ai sensi delle disposizioni del comma 4 -bis, e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore ad euro 5.000,00, l'impresa, alla prima scadenza successiva del contratto, assegnerà, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4 -bis nel testo in vigore, successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55 - bis comma 1, lettera a) del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Pertanto, sulla base di quanto su indicato, fermo il disposto del **Provvedimento IVASS n. 72 del 16 Aprile 2018** circa i criteri dell'evoluzione della classe CU per l'annualità successiva, determinata sulla base della sinistrosità registrata ai sensi degli **Artt. 2 e 3 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 Maggio 2015**, l'Impresa, per ogni singolo sinistro, il cui indennizzo superi complessivamente la soglia di € 5.000,00, afferente ai soli veicoli di diversa tipologia rispetto a quelli di riferimento e che hanno beneficiato della classe più favorevole, applicherà un aumento aggiuntivo, rispetto a quello previsto, di ulteriori 3 classi di merito.

d) il contratto è assegnato alla classe di merito 18 qualora non venga consegnata l'attestazione o non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.

Il contratto è assegnato alla classe di merito 18 nel caso in cui l'Assicurato ha perso il diritto alla validità dell'attestazione, come indicato all'Art. 1.3 del presente capitolo.

e) nel caso di veicolo già assicurato all'estero il contratto è assegnato alla classe di merito 14 **a meno che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero** che consenta l'individuazione della classe di conversione universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella sotto riportata tabella di ricostruzione classe universale. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

f) qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria in "franchigia" il medesimo è assegnato alla classe di merito CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella sotto riportata tabella di ricostruzione classe universale.

g) qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio, di cui all'art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione

sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015

h) nel caso di veicolo precedentemente assicurato, nella formula *bonus/malus* o con formule tariffarie a questa assimilate, ma per durata inferiore all'anno, il contratto è assegnato alla medesima classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato. Qualora tale contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe CU il contratto è assegnato alla classe CU 14. Per i contratti conclusi a distanza tale disciplina è applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito dell'esercizio del diritto al ripensamento. In quest'ultimo caso la compagnia rilascia al contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il contraente medesimo è tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto.

i) nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;

j) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:

- vendita;
- demolizione;
- furto di cui sia esibita denuncia;
- certificazione di cessazione della circolazione;
- definitiva esportazione all'estero;

• consegna in conto vendita,

al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

l) in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, a quest'ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;

m) qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;

n) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi – sia acquistato da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato.

Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente Provvedimento;

o) nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;

p) qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione *mortis causa*, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il *de cuius* al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.

Se l'erede, già convivente con il *de cuius*, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;

q) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani"; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato;

r) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;

s) qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà;

t) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.

Ricostruzione classe di conversione universale (applicabile in caso di consegna di attestazione dello stato di rischio priva dell'indicazione della Classe Universale).

- viene in primo luogo determinata una classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione pertanto dell'annualità corrente riportata nell'attestazione dello stato di rischio) senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale

Anni senza sinistri	Classe di merito CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

- si prendono quindi in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale riportati sull'attestazione dello stato di rischio (compresa l'annualità corrente);
- per ogni sinistro rilevato viene applicata una maggiorazione di 2 classi giungendo così a determinare la classe di assegnazione.

I criteri sopra riportati valgono anche in caso di veicoli assicurati in precedenza con contratti temporanei con tariffa diversa da Bonus Malus. Ove non sia possibile osservare la sinistrosità pregressa la classe di assegnazione sarà la 14.

Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria "a tariffa fissa", il medesimo è assegnato alla classe di CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa.

CAPITOLO II – ESCLUSIONI

Art. 2.1 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del monopattino assicurata, responsabile del sinistro.

L'assicurazione non è altresì operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di monopattino adibita a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di monopattino con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di monopattino guidata da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 - 187 del Codice della Strada;
- nel caso di monopattino data a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il monopattino non è guidata dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di partecipazione della monopattino a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
- nel caso di dolo del conducente.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dal citato articolo, fino alla concorrenza di euro 150.000,00

SEZIONE III – GESTIONE DELLE VERTENZE E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO**CAPITOLO I – ASSICURAZIONE RC AUTO****Art. 1.1 - Modalità per la denuncia di sinistri**

La denuncia del sinistro deve essere presentata entro 3 giorni dall'accaduto o da quando se n'è avuta conoscenza (art. 1913 Codice Civile) fornendo tutte le informazioni relative all'incidente ed alla polizza:

- luogo, data e ora dell'accaduto;
- dinamica dell'incidente e danni riscontrati;
- veicoli coinvolti con rispettive targhe ed estremi delle compagnie di assicurazione interessate;
- generalità (compreso il codice fiscale) dei conducenti/proprietari, dei danneggiati, dei testimoni e di tutte le eventuali altre persone coinvolte;
- autorità intervenute

La denuncia deve essere redatta sul modulo blu – Constatazione Amichevole di Incidente – fornito dalla compagnia e approvato dall'IVASS: ad essa devono seguire, nel più breve tempo possibile, eventuali ulteriori notizie, documenti e atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissioni nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la compagnia ha diritto di rivalersi, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato nell'ipotesi che tali omissioni abbiano portato pregiudizio (art. 1915 Codice Civile).

Art. 1.2 - Gestione delle vertenze

La compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici.

La compagnia ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso o alla tacitazione dei danneggiati.

La compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 1.3 – Procedure di risarcimento sinistri

a) Quando non è applicabile la procedura del risarcimento diretto il danneggiato o gli aventi diritto devono rivolgersi direttamente alla compagnia di Assicurazione del responsabile (art. 148 del Codice delle Assicurazioni) allegando il modulo blu – Constatazione Amichevole di Incidente – compilato in ogni sua parte con tutti gli elementi necessari per una giusta valutazione del danno e con l'indicazione del luogo e dei tempi in cui il veicolo può essere esaminato per la perizia.

Al ricevimento di tutta la documentazione completa la compagnia di Assicurazione del responsabile risponde al danneggiato con un'offerta o motivando il rifiuto all'indennizzo, entro

- 90 giorni in caso di lesioni fisiche
- 60 giorni in caso di modulo blu sottoscritto da un solo conducente
- 30 giorni in caso di modulo blu sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti

I termini di pagamento da parte della compagnia di Assicurazione sono pari a quindici giorni a decorrere dalla ricezione della comunicazione in cui viene la somma offerta.

b) Risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del Codice delle Assicurazioni). In caso di danno subito dal terzo trasportato, a prescindere dall'accertamento della responsabilità, il sinistro è risarcito dalla compagnia di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo, entro il limite del massimale minimo di legge e fermo quanto previsto dall'art. 140 sulla pluralità dei danneggiati.

In caso di maggior danno il trasportato può rivolgersi alla compagnia di Assicurazione del responsabile se il veicolo è coperto per un massimale superiore.

Per ottenere il risarcimento il trasportato danneggiato attiva la stessa procedura prevista al precedente punto b) (art. 148 del Codice delle Assicurazioni).

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Identificazione dell'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari)

- a. **Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana** (cod. fisc.: 01089780587)
- b. **Iscrizione:** Sez. I dell'Albo delle imprese istituito presso l'IVASS, al n. 1.00040 – cod. IVASS n. A212M
- c. **Sede Legale e Direzione Generale:** Lungotevere Vittorio Gassman 22 - 00146 Roma
- d. **Recapito telefonico:** 0658781 – **Indirizzo email:** info@adir.it - **PEC:** adir@pec.it
- e. **Sito internet:** www.adir.it

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

- a. Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana, agisce su incarico del cliente.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

- a. Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana non è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcun intermediario assicurativo.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Le Assicurazioni di Roma-Mutua Assicuratrice Romana opera prevalentemente attraverso procedure di collocamento diretto dei propri prodotti assicurativi, all'interno dei locali dell'Agenzia di Direzione, ma anche di collocamento a distanza.

- a. L'Impresa non fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE V Informazioni sulle remunerazioni

Il personale dipendente di Le Assicurazioni di Roma, direttamente coinvolto nella distribuzione del contratto di assicurazione, percepisce una retribuzione annua lorda regolamentata dalle tabelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese di Assicurazione.

A tale compenso non si aggiunge nessuna componente variabile e/o aggiuntiva.

SEZIONE VI Informazioni sul pagamento dei premi

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, sia da piattaforma di vendita che da area riservata.
2. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), con il limite di € 3.000,00, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto i reclami direttamente a **Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana** al fax 065878335, tramite posta scrivendo a Le Assicurazioni di Roma S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Lungotevere Vittorio Gassman 22 - 00146 Roma, via mail all'indirizzo reclami@adir.it o via pec all'indirizzo reclami.adir@pec.it.

Qualora il Contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro da parte di Le Assicurazioni di Roma entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, potrà rivolgersi all'**IVASS, Servizio Tutela del Consumatore**, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

Per la presentazione dei reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile e scaricabile sul sito di IVASS (www.ivass.it), alla sezione "*Per il Consumatore - Come presentare un reclamo*".

Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti.

b. Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia facoltà del Contraente, ed in alcuni casi necessario, di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, quali:

- **Mediazione** (L. 9/8/2013, n.98): le parti si avvalgono dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) che le assiste sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010; la richiesta di mediazione si deve attivare prima dell'introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia consultabile sul sito www.giustizia.it.
- **Negoziazione assistita** (L. 10/11/2014, n.162): accordo mediante il quale le parti in conflitto, assistite dai propri legali, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, ai sensi della Legge n. 162 del 10 novembre 2014.
- **Conciliazione paritetica**: le controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 €, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori

aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all'interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione "Per il Consumatore" e www.ania.it alla Sezione "Consumatori".

- **Arbitrato:** ove previsto dalle condizioni di assicurazione del contratto.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en

Arbitro Assicurativo: Dopo aver presentato reclamo all'Impresa o all'intermediario che ha fornito il servizio, in caso di risposta (o trascorsi 45 giorni di silenzio), ci si può avvalere dell'Arbitro Assicurativo, formulando ricorso da inviare esclusivamente online tramite il portale dedicato AAS, accessibile dal sito ufficiale dell'Arbitro <https://www.arbitroassicurativo.org>, allegando la documentazione relativa al reclamo, la risposta ricevuta (o il silenzio dell'intermediario) e una descrizione chiara e dettagliata dei fatti.

Il ricorso deve essere presentato entro 12 mesi dalla data del reclamo e riguardare fatti accaduti negli ultimi tre anni.